

Roma
20 aprile 2020
Prot. UCR/000738

Agli Associati
Loro sedi

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 8 - Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19

Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di garanzia in favore delle imprese agricole e della pesca)

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 8 "Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19" (d'ora in poi "Decreto") ha introdotto ulteriori misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese., rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia).

In particolare, il Decreto prevede che le misure dell'articolo 13, in quanto compatibili, si applicano - fino al 31 dicembre 2020 - anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese agricole e della pesca. A tal fine, il comma 11 dello stesso articolo 13 prevede in favore dell'ISMEA lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2020.

Con la Circolare n. 2/2020 – riportata in allegato – ISMEA rende ora noto che:

- per tutti i finanziamenti di durata massima di sei anni, fino al 31 dicembre 2020, la copertura massima delle garanzie dirette sarà portata all'80%;
- l'importo massimo garantibile per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- l'accesso alle garanzie è gratuito;

- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione di categoria) al 31 dicembre 2019.

In aggiunta all'operatività ordinaria di cui sopra, sono state previste le seguenti quattro tipologie di operazioni garantite:

1) Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto

Su queste operazioni è previsto l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per i finanziamenti con durata massima di 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a:

- a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 e per l'ultimo anno disponibile;
- b) il 25 per cento del fatturato totale nel 2019;
- c) il fabbisogno complessivo per capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI attestato dalla stessa impresa tramite autocertificazione.

2) Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto

Sono ammissibili alla garanzia, nella misura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo per almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

3) Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto

4) Finanziamenti destinati alla liquidità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) (c.d. "liquidità 25")

Sono ammissibili alla garanzia, con copertura pari al 100%, i nuovi finanziamenti in favore di PMI operanti nei settori della pesca e dell'agricoltura danneggiate dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione. In ogni caso, il finanziamento garantito non potrà superare 25.000,00 euro.

Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte di ISMEA. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte della stessa ISMEA.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che la piattaforma G-SPOT è stata implementata per consentire alle banche di presentare la richiesta di garanzia a partire dal **prossimo 22 aprile**.

Con particolare riferimento alle operazioni "liquidità 25 mila euro", ISMEA ha attivato uno specifico portale (L25.ismea.it), al quale le banche potranno accedere con le stesse credenziali utilizzate per l'accesso al portale G-SPOT.

Nel riportare in allegato anche il modulo di richiesta della garanzia per tali operazioni, si evidenzia che la banca – una volta effettuato il caricamento della nuova operazione nel portale al fine della prenotazione ed ottenuto il codice identificativo della garanzia – deve

inviare a isma@pec.isma.it il modulo di richiesta della stessa garanzia, comprensivo delle autocertificazioni previste dalla normativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale



ALLEGATO